

Tribunale di Roma
sezione IV-Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 205399\04 R. Gen.

Dispositivo n.....

Il Giudice dott.ssa Vittoria Di Sario nella causa vertente

tra

MOTONLINE spa
domiciliato elettivamente in Roma via Ripetta n. 22
nello studio dell'Avv G. Vesci
che lo rappresenta per procura a margine del ricorso

e

I.N.P.G.I. Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"
domiciliato elettivamente in Roma via Nizza n. 35
nello studio dell'Avv. M. Petrocelli
che lo rappresenta per procura a margine del decreto ingiuntivo opposto

all'udienza del giorno 28/9/05 ha pronunciato il seguente dispositivo:
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 5713\03;
condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite liquidate in € 1.800,00 oltre iva e
cpa

Roma 28/9/05

Il Giudice

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato la Motonline spa conveniva in giudizio l'Inpgi proponendo opposizione avverso il decreto n. 5713 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 66.728,00 a titolo di contributi e relative sanzioni e chiedendone la revoca per infondatezza della pretesa; in via subordinata chiedeva di dichiarare estinti e comunque assolti gli oneri contributi e tenuto l'Inps a trasferire all'Inpgi quanto versato; in ulteriore subordinata di annullare ovvero ridurre le somme aggiuntive, le sanzioni e gli interessi, vinte le spese. A sostegno dell'opposizione sosteneva: l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo essendo la pretesa creditoria esercitabile solo nelle forme della riscossione cartolare ex d.lvo n. 46/99, comunque difettando le condizioni di cui agli artt. 633, 634 e 635 c.p.c. e la necessaria motivazione anche ex l. n. 241/91; l'infondatezza della pretesa creditoria atteso che con il Inps erano intercorsi esclusivamente dei rapporti di collaborazione svolti in assoluta autonomia e non dei rapporti di lavoro subordinato; l'inapplicabilità dei parametri utilizzati dall'Inpgi non potendosi fare riferimento alla retribuzione prevista dal ccnl; l'applicabilità della legge n. 388/00 nel comma 20 sussistendo la buona fede nei versamenti effettuati a favore dell'Inps; l'erroneità delle somme aggiuntive, sanzioni ed interessi non potendo trovare applicazione le leggi n. 48/88 e 662/96 e non configurandosi alcuna elusione/evasione con invece applicazione dell'art. 3 legge n. 103/91; l'inapplicabilità delle sanzioni previste per la fattispecie dell'evasione/elusione, dovendo trovare di contro applicazione le sanzioni di cui al citato art. 3 ovvero dall'art. 4/1° c. lett. b) l. n. 48/88 nonché dagli artt. 1 e 2 l. n. 662/96 nonché il regime sanzionatorio di cui alla legge n.388/00.

Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l'INPGI contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Istruita con produzione documentale, escussi i testi indotti, autorizzato il deposito di note, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

Motivi della decisione

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Con decreto n. 5713 del 31/12/03 è stato ingiunto alla Motonline spa il pagamento a favore dell'INPGI della somma di € 66.728,00 a titolo di contributi omessi e sanzioni relativi al periodo giugno 2000-gennaio 2003 e riferiti ai giornalisti.

Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria perché palesemente infondata.

La legge n. 46/99 sulla c.d. cartolarizzazione non ha abrogato la disciplina processuale dettata dagli artt. 633 e ss. né si rinviene nella stessa alcun divieto per gli enti previdenziali, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla natura degli stessi, di agire in giudizio nelle dette forme.

Infondata è la contestazione di insussistenza dei requisiti per l'emissione di un decreto ingiuntivo e ciò anche a prescindere dalla circostanza che l'opposizione instaura un normale giudizio di cognizione non limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi e estintivi del diritto in contestazione.

L'Inpgi ha prodotto in sede monitoria un'ampia documentazione (verbale ispettivo, provvedimento di iscrizione al registro dei praticanti dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, dichiarazioni dei giornalisti cui i contributi si riferiscono, specifica del credito, delibere del C.d.A.) a sostegno delle avanzate pretese creditorie, documentazione sufficiente all'emissione della richiesta ingiunzione.

Passando all'esame del merito, occorre esaminare distintamente le posizioni dei giornalisti con riferimento ai quali è contestato l'omesso versamento della contribuzione a favore dell'opposto il quale, si rammenta, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e dei giornalisti praticanti.

Per quanto attiene al giornalista [redacted] risulta innanzitutto documentalmente provato che con provvedimento del 6/7/01 l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha disposto l'iscrizione del [redacted] dal 23/5/00 all'1/7/01 nel Registro dei praticanti.

In ordine alla natura del provvedimento del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti di iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti (ovvero al registro dei praticanti), iscrizione da cui scaturisce l'obbligo di contribuzione nei confronti del regime previdenziale sostitutivo gestito dall'INPGI, si registrano due orientamenti giurisprudenziali: il primo, espresso ad esempio da Cass. 3145/93, secondo cui l'atto di iscrizione rappresenta un *"provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno status professionale assoluto ed efficace verso tutti"*, che *"non può costituire oggetto di sindacato in via incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario"*; il secondo, più articolato, espresso ad esempio da Cass. SS.UU. 14021/91 e Cass. n. 13778/01, secondo cui *"la controversia promossa dall'editore, per denunciare l'illegittimità della delibera di iscrizione di un proprio dipendente all'albo dei giornalisti o dei praticanti giornalisti, al fine di rimuovere le conseguenze che essa implica sul rapporto di lavoro, spetta, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.71 del 1991 (la quale ha negato fondamento alla questione di costituzionalità delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963 n. 69 nella parte in cui non abilitano il terzo ad avvalersi degli strumenti d'impugnazione di quella delibera contemplati dalla legge medesima), alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice di detto rapporto, ricollegandosi al diritto soggettivo a non vedere modificato il rapporto stesso da una iscrizione non conforme a legge"*, e ribadito, ad esempio, da Cass. 3716/97, secondo cui *"il datore di lavoro, quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendenti all'albo dei giornalisti, può far valere davanti al giudice ordinario, a tutela dei propri diritti, l'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza dei presupposti per la sua iscrizione all'albo"*.

Con riferimento al caso di specie, va osservato che con sentenza del 9/7/02 il Tribunale di Milano ha affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 23/5/00 al 30/6/01 tra la società opponente ed il [redacted] con condanna della prima al pagamento di differenze retributive e dell'indennità di mancato preavviso. Detta pronuncia è stata parzialmente confermata in grado di appello con la sentenza del 20/4/04 in cui è stata ribadita la natura subordinata del rapporto con riferimento al ridotto periodo 15/9/00-30/5/01 con conseguente condanna alle minori differenze retributive ed all'integrale indennità di preavviso.

Non è contestabile la piena opponibilità di detta pronuncia alla Motonline spa parte del richiamato giudizio, apparendo priva di giustificazioni la persistente negazione da parte della stessa della natura subordinata del rapporto nel presente giudizio con il richiamo a contratti di collaborazione già ampiamente disattesi in sede giudiziaria.

Infine la natura subordinata del rapporto è stata confermata anche dall'istruttoria esperita in questa sede dalla quale emerge inequivocabilmente che il [redacted] per l'intero periodo in contestazione, ha prestato con continuità la propria opera giornalistica a favore della società per la creazione e realizzazione della testata di informazione sportiva online svolgendo mansioni di redattore. Ed invero il predetto inizialmente si è occupato di assicurare la realizzazione della rivista informatica, successivamente curava alcune rubriche, provvedendo alla redazione ed inserimento di articoli, si occupava della c.d. cucina redazionale, recensiva libri, partecipava costantemente alle riunioni di redazione con il direttore ed il capo redattore presente in sede in cui veniva stabilita la linea editoriale ed indicati i compiti che avrebbe dovuto svolgere, era dotato di una propria postazione (scrivania, computer, indirizzo e-mail), veniva inserito nei turni per il periodo feriale per assicurare che la redazione non "restasse scoperta" in caso di particolari eventi, assicurava una costante presenza in redazione mattina e pomeriggio ed anche nei fine settimana in cui seguiva gli eventi sportivi.

I tentativi dei testi indotti dalla società [redacted] di sminuire le attività svolte dal [redacted] e di fornire una ridotta ricostruzione delle modalità concrete del rapporto, sono smentiti dalle dichiarazioni articolate dei testi indotti dell'Inpgi ([redacted]), e dalla documentazione da quest'ultimo prodotta (verbale ispettivo, dichiarazioni assunte nel corso dell'accertamento) e comunque non appaiono idonee a confutare la natura subordinata finendo, se valutate complessivamente, per confermare lo stabile inserimento del giornalista nella redazione.

Ad es il teste conferma le mansioni descritte nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano con riferimento all'avvio del progetto e per quello successivo afferma di non essere in grado di descrivere nel dettaglio le mansioni del giornalista; la teste conferma che il predetto era inserito nella turnazione del periodo feriale necessaria ad assicurare la continuità dell'attività, che partecipava alle riunioni di redazione, che riceveva disposizioni dal direttore e dal capo redattore; per il teste è opportuno il confronto con la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano da cui emergono circostanze riferite in quella sede (presenza alle riunioni di redazione, controllo da parte dello stesso degli articoli e delle rubriche del , affidamento a quest'ultimo di alcune rubriche come ad es campionati mondiali di velocità) che meglio consentono di valutare la deposizione del predetto.

Le plurime ed univoche risultanze processuali sopra richiamate smentiscono con assoluta certezza la tesi difensiva dell'opponente, dimostrando di contro che le prestazioni del non sono state singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione, bensì sono state rese con continuità nell'ambito di un rapporto in cui il giornalista si teneva a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, con uno stabile inserimento nella struttura aziendale.

Quanto esposto vale anche con riferimento al periodo anteriore al 15\9\01, data di operatività della rivista informatica. Va infatti osservato che il provvedimento del Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia ha disposto la retrodatazione dell'iscrizione del nell'albo dei praticanti e che comunque risulta accertato in questa sede che lo stabile inserimento del predetto nella struttura si è avuto sin dall'inizio con l'affidamento al medesimo degli incombeni preparatori (compilazione schede, raccolta di informazioni).

Ad identiche conclusione deve giungersi con riferimento alla posizione di relativamente al periodo dal 2\11\00-gennaio 2003 (data quest'ultima alla quale la pretesa creditoria è stata limitata in questa).

Vale al riguardo la ricostruzione dei fatti già svolta con riferimento al avendo la giornalista professionista, svolto le medesime mansioni con identiche modalità. Ed invero anche la predetta si occupava della cucina redazionale, della stesura di articoli e di seguire eventi sportivi, partecipava alle riunioni di redazione ricevendo direttive dal direttore e dal caporedattore, era inserita nel turno feriale, era con continuità presente in redazione mattina e pomeriggio, era dotata di una propria postazione di lavoro, riceveva un compenso fisso mensile. Depongono in tal senso le deposizioni dei testi indotti dall'Inpgi e la documentazione da questo prodotta, mentre con riferimento alle testimonianze dei testi il primo non è stato in grado di descrivere nel dettaglio le mansioni svolte, il secondo quando nega di avere dato direttive ad entrambi i giornalisti è smentito dalla stessa che ha riferito che erano proprio il direttore e la capo redattrice ad organizzare il lavoro della , descrivendone le modalità concrete sopra richiamate.

Le osservazioni della società in ordine alle prime dichiarazioni della sono ininfluenti poiché l'ispettore ha chiarito le ragioni del contenuto epottore non idne alla dichiarazioni della

Deve concludersi pertanto che anche con riferimento alla il rapporto ha avuto natura subordinata poiché è stata prestata attività giornalistica con continuità e pieno inserimento nella redazione e non certo con occasionali prestazioni di volta in volta concordate.

Accertata la natura subordinata dei rapporti intercorsi con i più volte citati giornalisti, infondata è la contestazione mossa in ordine al *quantum* dei contributi richiesti.

Ed invero il CCNLG costituisce ai sensi dell'art. 1 legge n. 389\89 e dell'art. 2\25° c. 1. n. 549\95 il parametro di riferimento ai fini della determinazione dei minimi imponibili sui quali calcolare la contribuzione dovuta per come emerge dalla lettura di dette disposizioni.

Parimenti infondate sono le censure in ordine al regime sanzionatorio applicato dall'INPGI.

La questione può ritenersi definitivamente risolta dal Consiglio di Stato che con la nota sentenza n. 3065\04 ha riconosciuto come legittimo il potere dell'INPGI di determinare in autonomia le

sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi e provvedimenti di condono, escludendo l'automatica applicabilità al predetto istituto del disposto dell'art. 116 l. n. 388/00.

Nelle more della decisione del Consiglio di Stato le parti sociali hanno siglato un accordo per il recepimento di un regime sanzionatorio conforme a quello previsto dal citato art. 116 e conseguentemente l'INPGI ha adottato due delibere disciplinanti il nuovo regime sanzionatorio in linea con la predetta disposizione, delibere approvate in sede ministeriale in data 8/2/05 con esclusione, però, di un'efficacia retroattiva delle disposizioni in esse contenute.

Ne consegue che le sanzioni civili applicate al debito contributivo della società opponente, in applicazione della normativa di cui alla legge n. 662/96 come da delibere n. 244/97 e n. 86/01 prodotte, devono ritenersi legittime, risultando assorbiti i richiami ad altre norme di legge e le ulteriori deduzioni svolte dalla società.

In ordine al *quantum* di dette sanzioni, l'Inpgi ha specificato nella memoria di costituzione (pg 43 e 44) i criteri di computo applicati in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge n. 662/96 e nessuna specifica contestazione è stata mossa sul punto essendosi l'opponente limitata a riprodurre nelle note quanto già esposto in ricorso, né è seriamente contestabile la circostanza che nel caso di specie si sia realizzata un'evasione pari al 100% dei contributi non essendo certo configurabile alcun contrasto interpretativo avendo di contro l'opponente volutamente, come dimostra anche la resistenza in giudizio, tentato di qualificare diversamente i rapporti intercorsi con i giornalisti in esame.

Dalla suddetta ricostruzione consegue anche l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 116/8 l. 388/2000 (legge finanziaria 2001) (ossia il trasferimento delle somme versate dall'opponente all'INPS da quest'istituto all'INPGI senza aggravio di interessi), non tanto per la natura di ente previdenziale privatizzato di quest'ultimo istituto, che, come osservato da Cass. 6680/02, è irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell'attività esercitata (nella specie l'assicurazione obbligatoria, con connesso riconoscimento all'ente impositore, per il raggiungimento delle sue finalità sociali e pubblicistiche, di poteri anche sanzionatori), quanto per l'incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede richiesta da tale norma, atteso che la natura delle mansioni svolte dagli assicurati era nota al datore di lavoro, e quindi erano parimenti conoscibili le conseguenze anche sul regime assicurativo obbligatorio (cfr negli identici termini la già citata Trib. Roma Poligrafici c\ Inpgi + 1).

Per le esposte ragioni l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
(come in epigrafe)